

Legge 30 dicembre 1991, n. 412

“Disposizioni in materia di finanza pubblica”

(G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305)

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 12 - Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili

- 1.** All'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole "dal Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali".
- 2.** All'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992".
- 3.** Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- 4.** Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finché permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.